

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI	
direzionepatrimonio@regione.fvg.it patrimonio@certregione.fvg.it	tel + 39 040 377 3715 I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EROGATO AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 25 E 26, DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2023, N. 16 (LEGGE DI STABILITA' 2024) A COPERTURA DI ONERI DERIVANTI DALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE E IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA'

Art. 1

(Oggetto, finalità e limiti di utilizzo)

1. Il presente Allegato al Decreto del Direttore centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi disciplina, in attuazione dell'art. 11, commi 25, 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 18 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), i criteri e le modalità procedurali per la concessione del contributo a sostegno degli Enti locali individuati quali Soggetti sub-attuatori per l'esecuzione della Misura 1.7.2 del PNRR per più di un ambito territoriale stabilendo, in particolare, gli aspetti inerenti alle modalità di presentazione della domanda, alle richieste di erogazione del contributo e agli obblighi conseguenti.
2. L'intervento è finalizzato a sostenere l'operatività dei Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia aventi minore dimensione demografica, per assicurarne la piena funzionalità e capacità amministrativa nell'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. Le risorse regionali stanziare rappresentano misure integrative per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale a tempo determinato, in possesso di specifiche professionalità, con qualifica non dirigenziale, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.
4. Resta esclusa la possibilità di utilizzare le risorse per l'assunzione di personale da destinare all'attuazione di un progetto diverso rispetto a quello previsto dalla Misura 1.7.2. del PNRR, in quanto l'assegnazione del contributo all'Ente locale avviene con riferimento ai progetti dei quali gli Enti dichiarano di essere Soggetti sub-attuatori.
5. Le risorse non possono essere utilizzate per incrementare le ore del personale dipendente già in servizio, in quanto la norma persegue l'obiettivo di reclutare nuovo personale da destinare all'attuazione del progetto del PNRR, Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale".

Art. 2

(Soggetto gestore)

1. Gli adempimenti amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione del contributo sono svolti dal SIDEG - Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government incardinato presso la Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Il sostegno di cui alla legge regionale n. 16/2023 è concesso sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); le domande pervenute saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande di sostegno possono essere presentate dai Comuni con meno di 15.000 abitanti e dalle Comunità che hanno sottoscritto con la Regione un accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i., per la

realizzazione della Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale" per più di un Ambito territoriale.

Art. 4

(Presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda, a pena di esclusione, potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione dei criteri e modalità di concessione del sostegno di cui all'art. 11, commi 25 e 26 della legge regionale n. 16/2023. Per la sola annualità 2024 il termine di presentazione della domanda di contributo è fissato al 30 giugno 2024.
2. La domanda di contributo è trasmessa alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi – Servizio SIDEG esclusivamente tramite PEC all'indirizzo sistemiinformativi@certregione.fvg.it.
3. Sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata ai Bandi e Avvisi, è pubblicato il fac-simile della domanda che l'Ente richiedente deve compilare, sottoscrivere digitalmente e quindi trasmettere a mezzo PEC.
4. La domanda è presentata dal legale rappresentante dell'Ente richiedente o da un suo delegato.
5. La domanda di contributo, formulata sull'apposito modello, deve contenere:
 - a) i dati del legale rappresentante dell'Ente richiedente o suo delegato;
 - b) la denominazione del Comune/Comunità – quale Soggetto sub-attuatore della Misura 1.7.2;
 - c) i dati identificativi dell'Accordo sottoscritto con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione della Misura 1.7.2 per gli Ambiti territoriali per i quali è l'Istante è Soggetto sub-attuatore;
 - d) la descrizione dell'iniziativa proposta e degli obiettivi perseguiti attraverso l'indicazione delle figure professionali dotate di specifiche professionalità di profilo non dirigenziale da assumere a tempo determinato ai fini del raggiungimento dei target previsti dalla Misura 1.7.2 del PNRR;
 - e) un preventivo di spesa-quadro economico della spesa contenente gli elementi necessari a determinare il costo, la funzionalità e la coerenza delle spese programmate.
6. Qualora le domande pervenute esauriscano le risorse disponibili, si riaprirà la procedura a sportello nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione del contributo.
7. Qualora le risorse non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda finanziabile, il contributo viene concesso in misura parziale rispetto all'ammontare delle spese previste, fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie.
8. Le domande presentate che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili si considerano sospese dalla procedura di valutazione, in attesa dell'espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le domande aventi copertura finanziaria, totale o parziale e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito all'accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. La comunicazione della suddetta sospensione, ovvero della decadenza, è trasmessa dal SIDEG ai Comuni/Comunità quali Soggetti sub-attuatori proponenti.
9. L'importo a sostegno è determinato nella misura massima di 10.000,00 euro l'anno per ciascun ambito territoriale e per ciascuna delle annualità, a partire dal 2024 e fino al 2026 compreso e sarà conferito sulla base delle istanze presentate, secondo l'ordine della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 5

(Valutazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono istruite dal SIDEG secondo l'ordine cronologico di presentazione ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
2. Nella valutazione della domanda, il SIDEG procede all'esame e al controllo dei requisiti di ammissibilità formale attraverso la verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita dall'Ente proponente.
3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, il SIDEG prosegue nell'esame di merito dell'iniziativa attraverso la verifica della rispondenza del programma di intervento, alle finalità previste per il contributo dalla Misura 1.7.2.
4. Per le domande valutate positivamente ai sensi del comma 3, il SIDEG provvede alla determinazione dell'ammontare del contributo spettante sulla base delle spese ritenute ammissibili.
5. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui ai commi che precedono, il SIDEG può richiedere all'Ente locale

proponente integrazioni o informazioni aggiuntive necessarie all'espletamento delle verifiche di competenza, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.

6. Per le domande di contributo per le quali la verifica dei requisiti di ammissibilità formale di cui al comma 2 o l'esame di merito di cui al comma 3 si concluda con esito negativo, il SIDEG comunica all'Ente locale proponente tramite PEC, le motivazioni del mancato accoglimento. Gli Enti richiedenti possono presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

Art. 6

(Procedimento di concessione del contributo)

1. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al precedente art. 5 si concludano con esito positivo, il Servizio SIDEG adotta il decreto di ammissione e concessione al sostegno entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura della procedura istruttoria relativa alle domande pervenute.
2. Il decreto di cui al precedente comma 1 verrà trasmesso all'Ente locale beneficiario e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata.
3. Trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
4. È fatto espresso divieto di doppio finanziamento delle spese ammesse a contributo.

Art. 7

(Obblighi dell'Ente beneficiario)

1. Gli Enti locali beneficiari del contributo sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dal presente documento. L'Ente beneficiario si impegna:
 - a) a conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di 10 anni;
 - b) a consentire ed agevolare ispezioni e controlli.
2. Gli Enti locali beneficiari del contributo sono tenuti inoltre a trasmettere, su richiesta del Servizio SIDEG ed entro il termine indicato nella richiesta stessa, la documentazione che si riterrà necessario acquisire al fine della corretta e regolare rendicontazione del contributo concesso.

Art. 8

(Ispezioni e controlli)

1. Il SIDEG può effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante ispezioni in loco al fine di verificare l'effettivo utilizzo delle risorse per le finalità previste nel decreto di concessione e il rispetto degli obblighi connessi all'ammissione, erogazione e mantenimento del contributo.
2. Il SIDEG può inoltre effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni presentate dagli Enti locali beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.
3. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il SIDEG adotta, ove necessario, il provvedimento di revoca del contributo.